








**ASL CN1 - ACCORDO AZIENDALE
PERSONALE DEL COMPARTO
CUNEO, 16/11/2018**

Le parti, ai sensi dell'art.8, c.5, lett.d), CCNL 21/05/2018, approvano il contenuto della bozza di Regolamento ex art. 113 D.Lgs. 50/16, allegato al presente accordo, per le parti oggetto di contrattazione (criteri per attribuzione compensi).

Le parti si impegnano ad una verifica congiunta sulle modalità di applicazione del Regolamento, entro il 31/12/2019.

Il presente accordo sarà trasmesso ai Direttori delle Strutture interessate, affinché venga diffuso tra gli operatori coinvolti.

Per la parte aziendale	Per le OO.SS. e la R.S.U. del Personale del Comparto
	UIL FIL V.6 1,6
	CGIL FP CASSANA GIOVANNA
	CGIL FP San Siro
	CGIL FP Valle Aosta
	CGIL FP Barocco Aureo
	NURSING UP Claudio Bordonello
	CISL F.P. Alessand. Gall.
	ASL FP 
	CISL FP 
	CISL FP Comita Giovanni
	CGIL FP BORGE GUIDO
	CGIL FP RAZELLO LIDIO



BOZZA REGOLAMENTO
PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

**Art. 1 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche
ambito lavori**

1. Quantificazione del fondo incentivante

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico).

2. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

3. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o comunque approvati dalla Direzione, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.

4. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto (di cui all'articolo 1 comma 2), iva esclusa, sarà

[Area con diverse firme manoscritte in blu e un numero "1" stampato]

inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro.

5. *Modalità di destinazione del fondo incentivante*

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento sarà ripartito per ciascuno intervento tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico (ove necessario), nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

6. *Disciplina per l'incentivazione delle varianti*

Le varianti o modifiche non conformi alla normativa non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo al lordo del ribasso delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

7. *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Tabella A

Funzione/incarico	Totale %	Titolare %	Collaboratori Tecnici/Amministrativi %
Responsabile Unico del Procedimento	25	15	10
Attività di programmazione della spesa per investimenti	4	2	2
Attività di verifica del progetto	8	5	3
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	15	10	5
Direzione dei Lavori	40	Vedi tabelle B e C	
Collaudo tecnico amministrativo	8	6	2
	100	78	22

Tabella B

Al Direttore dei lavori che assume la responsabilità professionale della DL firmando i documenti, in funzione della composizione dell'ufficio di DL	Max 90%
Per il personale tecnico che svolge l'attività di direzione operativa o di ispettore di cantiere di supporto alla DL, in funzione del numero di assistenti al DL, in base alla tabella C	Max 45%
Per il personale amministrativo che svolge l'attività di supporto alla Direzione lavori	10%

Tabella C

Direttore Lavori DL	Direttori operativi DO n.	Ispettore di cantiere IC n.	Percentuale di ripartizione DL %	Percentuale di ripartizione DO %	Percentuale di ripartizione IC %
1	0	0	90	0	0
1	0	1	70	0	20
1	1	0	60	30	0
1	2	0	50	20+20	0
1	3	0	45	15+15+15	0
1	1	1	60	20	10
1	2	1	50	15+15	10
1	3	1	50	10+10+10	10

Art. 2 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102 c. 6 e 113 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni

ambito servizi e forniture

1. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e sue s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, comprensivo di opzioni in incremento previste dagli atti di gara ai sensi dell'art. 106 del Codice, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione). Nell'ipotesi in cui l'appalto preveda un'opzione di rinnovo e il relativo valore dovrà essere stanziato esclusivamente in caso di effettivo esercizio dell'opzione.

L'incentivo è dovuto negli appalti relativi a servizi e forniture nei quali è nominato il direttore dell'esecuzione.

Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'incentivo i servizi e le forniture il cui importo a base di gara è inferiore a 20.000 Euro.

Sono incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza o altre Aziende Sanitarie (gare interaziendali/sovrarazionali ecc...) sulla base dell'importo di adesione; in quest'ultimo caso l'aliquota relativa alle prestazioni di cui ai punti 3 e 4 della tabella indicata al comma 6 del presente articolo (valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di gara) non viene applicata.

2. *Graduazione del fondo incentivante*

La percentuale stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) 2 % dell'importo a base di gara ricompreso tra i 20.000 euro e fino a la soglia di rilevanza comunitaria (attualmente 221.000 euro);
- b) 1,5 % dell'importo a base di gara eccedente la soglia di rilevanza comunitaria e fino a euro 1.000.000;
- c) 1,0 % dell'importo a base di gara eccedente euro 1.000.000 fino a euro 5.000.000;
- d) 0.5% dell'importo a base di gara eccedente euro 5.000.000.

3. *Modalità di definizione del fondo incentivante*

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'articolo 2 comma 2, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento.

4. *Modalità di destinazione del fondo incentivante*

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 2 comma 1 del 6 presente regolamento, viene assegnato al Dirigente della struttura competente che provvederà alla ripartizione tra il RUP ed i soggetti deputati alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando, alla direzione dell'esecuzione e alla verifica di conformità.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Sam... 4



5. *Disciplina per l'incentivazione delle modifiche contrattuali*

Le varianti o modifiche contrattuali non conformi alla normativa non concorrono ad alimentare il fondo per le funzioni tecniche. Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione del contratto danno diritto al percepimento dell'incentivo relativo solo se comportino uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto all'importo a base di gara.

6. *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

	Funzione/incarico	Titolare	Collaboratori Tecnici/Amministrativi
1	Responsabile unico del procedimento	10%	20%
2	Attività di programmazione prevista dalla normativa e dai regolamenti aziendali	2%	2%
3	Valutazione preventiva dei progetti - Predisposizione e controllo delle procedure di gara	25%	10%
4	Direzione dell'esecuzione del contratto	10%	15%
5	Collaudo/Certificazione regolare esecuzione/verifica di conformità	4%	2%

Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida approvate in materia da ANAC.

Art. 3 Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture

1. *Individuazione del gruppo di lavoro*

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura il responsabile della struttura competente, individua con specifico atto:

- a) nel caso di lavori:
- il Responsabile unico del procedimento

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Q' and a '5' in the center.]

- i nominativi dei dipendenti incaricati, in qualità di titolari, delle attività di verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate; - i tempi di ultimazione delle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei lavori e di collaudo;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- Il Responsabile unico del procedimento
- i nominativi dei dipendenti incaricati, in qualità di titolari, delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle procedure ed i tempi di attivazione dei servizi e delle forniture.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il Responsabile della struttura competente, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà individuare, previa motivazione, il nuovo team.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono i dipendenti che, in qualità di titolari delle funzioni incentivate, assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività.

I collaboratori sono i dipendenti che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono parte di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al titolare della funzione.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

2. *Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo*

Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia.

3. *Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il Responsabile della struttura competente provvede con atto motivato su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della

Scand. 14






6


















percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno impegnative ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

4. *Disciplina delle attività svolte in forma "mista"*

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.

5. *Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento*

I dipendenti che svolgono le funzioni ed attività di cui al presente regolamento e che nell'esercizio delle medesime si rendono responsabili di fatti illeciti accertati nelle competenti sedi, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

6. *Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori*

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ingiustificati ritardi dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, al personale incaricato di tale fase l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile della struttura competente che va dal 5% al 100% dell'incentivo, in funzione dell'entità del ritardo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile della struttura competente che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione all'entità del ritardo. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

7. *Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi e forniture*

Samuele M
R + *M* *Q* *J* *7* *J.M.* *CC* *W* *Z*

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ingiustificati ritardi nell'espletamento delle fasi di valutazione preventiva dei progetti e di predisposizione e controllo delle procedure di gara, al personale incaricato di tali fasi l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile della struttura competente dal 5% al 100% dell'incentivo, in funzione dell'entità del ritardo. Qualora in sede di esecuzione si verificano ingiustificati ritardi od omissioni nell'adempimento di compiti specifici nell'ambito dell'incarico assegnato, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile della struttura competente dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione all'entità del ritardo e/o dell'omissione e del conseguente disservizio.

8. *Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro*

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 4 - Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. *Procedura di liquidazione*

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile della Struttura competente con le modalità indicate alla lettera a) del successivo comma 2 e la relativa rendicontazione viene trasmessa per la liquidazione al Servizio Personale – Settore trattamento economico o Ufficio stipendi.

2. *Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi*

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per l'acquisizione di beni e di servizi:

- per le attività di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di verifica di conformità, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene effettuata secondo le cadenze semestrali di cui al successivo comma 3, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, previo accertamento delle specifiche attività svolte da parte del responsabile della struttura competente. Qualora non venga adottato, per motivi indipendenti dai titolari delle funzioni, il provvedimento di aggiudicazione, (gara deserta, revoca, ecc.), le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, o, se mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera invito;
- per il direttore dell'esecuzione, la liquidazione è effettuata in proporzione allo stato di avanzamento del servizio o della fornitura ;
- per i collaudi la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sam M

R

A

Q

K

8

L

OB

P

BK

H

AD

JK

L

BK

JK

JK

b) per i lavori:

- per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata secondo le scadenze semestrali di cui al successivo comma 3, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, previo accertamento delle specifiche attività svolte da parte del responsabile della struttura competente. Qualora non venga adottato, per motivi indipendenti dai titolari delle funzioni, il provvedimento di aggiudicazione, (gara deserta, revoca, ecc.), le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, o, se mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera invito;
- per il direttore dei lavori e per il RUP (per la rimanente quota del 50%), la liquidazione è effettuata in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori;
- per collaudi la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. *Modalità di rendicontazione*

Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche, dovranno essere presentate agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti, di norma entro il 31/8 per le fasi concluse dal 1/1 al 30/6 del medesimo anno ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le fasi concluse dal 1/7 al 31/12 dell'anno precedente.

Le somme sono corrisposte entro due mesi successivi alla trasmissione alla S.C. Gestione Risorse Umane dello schema di ripartizione dell'incentivo.

Le schede relative al periodo antecedente l'approvazione del presente regolamento dovranno essere presentate come segue:

- Per il periodo fino al 31/12/2017, in unica soluzione, entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento;
- Per l'anno 2018, in unica soluzione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Art. 5 - Limite individuale ai compensi da corrispondere

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dedotti gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

1. *Ambito di applicazione del presente regolamento*

Il presente Regolamento si applica:

- ai progetti di opere e lavori pubblici di cui all'art.1 comma 1 le cui funzioni incentivate siano state espletate successivamente alla entrata in vigore del codice

9

dei contratti, per i quali la quota di incentivo sia stata inserita nel quadro economico dell'opera o del lavoro;

- alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi di cui all'art.2 comma 1 le cui funzioni incentivate siano state espletate successivamente alla entrata in vigore del codice dei contratti.

2. *Ambito di applicazione delle discipline precedenti*

Resta inteso che per le opere e lavori per le quali il bando o la lettera invito di riferimento siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (19 aprile 2016) continuerà ad essere applicato il regolamento a suo tempo approvato.

3. *Disposizione finale*

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

